

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2/81 DEL CONSIGLIO****del 1° gennaio 1981****che fissa, per la campagna 1980/1981, i prezzi d'intervento ed il prezzo di riferimento applicabili in Grecia nei settori dei cereali e del riso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 60, lettera a), e l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, dell'atto di adesione, fino al primo dei ravvicinamenti, i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti, durante un periodo rappresentativo, sotto il regime nazionale precedente; che, a norma dell'articolo 96 e dell'articolo 102 dell'atto di adesione, tale disposizione si applica nei settori dei cereali e del riso ai prezzi d'intervento e, per il frumento tenero, al prezzo di riferimento;

considerando che il regime greco dei prezzi garantiti è comparabile a quello della Comunità a nove; che è pertanto giustificato determinare come periodo rappresentativo ai sensi del predetto articolo 58, paragrafo 2, la campagna 1980/1981;

considerando che la conversione dei prezzi greci in ECU in base alla situazione monetaria attuale dà luogo ad una differenza che, per i cereali da foraggio, deve essere considerata come minima ai sensi dell'articolo 60, lettera a), dell'atto di adesione; che è pertanto opportuno applicare per la Grecia, a partire dal 1° gennaio 1981, i prezzi comuni per l'orzo ed il granturco; che per il frumento e la segala l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 2, dell'atto di adesione determina un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni;

considerando che per il frumento tenero da foraggio, il prezzo d'intervento applicabile in Grecia deve rispec-

chiare, rispetto al prezzo di riferimento fissato per il frumento tenero panificabile per tale paese, la stessa relazione esistente tra questi due prezzi nella Comunità a nove;

considerando che per quanto riguarda il riso la Grecia ha fissato quattro prezzi garantiti a differenti livelli; che tale sistema non è compatibile con le norme comunitarie, in quanto queste prevedono un solo prezzo d'intervento; che la presa in considerazione di un prezzo unico medio, ponderato in funzione della produzione, dà luogo ad una differenza di prezzo minima; che ciò giustifica l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1981, del regime dei prezzi comuni nel settore del riso; che infatti tale regime, che prevede altresì prezzi d'entrata superiori a quelli greci, consente ai produttori greci di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale;

considerando che i prezzi fissati dal presente regolamento sono applicabili a partire dal 1° gennaio 1981; che è pertanto opportuno includervi le maggiorazioni mensili stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1875/80<sup>(2)</sup> e (CEE) n. 1876/80<sup>(3)</sup> ed applicabili per il mese di gennaio 1981; che tali prezzi formano oggetto, per il resto della campagna 1980/1981, delle maggiorazioni mensili previste dai suddetti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi d'intervento ed il prezzo di riferimento applicabili in Grecia nel settore dei cereali e del riso per la campagna 1980/1981 sono stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 12.

<sup>(1)</sup> GU n. C 346 del 31. 12. 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D.F. VAN DER MEI

ALLEGATO

*(ECU/tonnellata)*

	Prezzo di base	Maggiorazione mensile gennaio 1981	Prezzi gennaio 1981 <sup>(1)</sup>
<i>Frumento tenero</i>			
Prezzo d'intervento	155,88	9,35	165,33
Prezzo di riferimento	163,02	9,35	172,37
<i>Frumento duro</i>			
Prezzo d'intervento	232,88	10,00	242,88
<i>Segala</i>			
Prezzo d'intervento	156,37	9,35	165,72
<i>Orzo/granturco</i>			
Prezzo d'intervento	155,88	9,35	165,23
<i>Riso</i>			
Prezzo d'intervento risone	233,71	9,24	242,95

<sup>(1)</sup> I suddetti prezzi formano oggetto delle maggiorazioni mensili che si applicano per il resto della campagna, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 1875/80 e (CEE) n. 1876/80.